



FOGLIO INFORMATIVO

FIDEIUSSIONI

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCO EMILIANO ROMAGNOLO S.p.A. in a.s.

Via Farini, 17 – 40124 Bologna

Tel.: 051 4135503-504 – Fax: 051 4135533

Indirizzo di posta elettronica: berbanca@berbanca.it - Sito Internet: www.berbanca.it

Numero d'iscrizione all'Albo della Banca d'Italia: 5437

Nel caso di offerta fuori sede nome, indirizzo, telefono, email del soggetto che entra in contatto con il cliente

.....

CARATTERISTICHE E RISCHI TIPICI

Struttura e funzione economica

Fideiussione omnibus

Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce la banca, fino all'importo massimo stabilito in contratto, per l'adempimento di obbligazioni assunte verso la banca stessa dal debitore principale e derivanti da operazioni bancarie di qualsiasi natura, quali, ad esempio, finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli e strumenti finanziari, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli, strumenti finanziari e cambi, operazioni di intermediazioni o prestazioni di servizi.

Fideiussione specifica

Con il rilascio di questa garanzia il fideiussore garantisce alla banca l'adempimento delle obbligazioni rivenienti da specifica operazione creditizia, indicata nel contratto di garanzia, assunta verso la banca dal debitore principale.

Queste garanzie sono di natura personale e, quindi, il fideiussore risponde con tutto il suo patrimonio, nel caso di inadempimento del debitore principale, fino all'importo massimo stabilito in contratto in caso di fideiussione omnibus, ovvero con riferimento all'operazione garantita nel caso di fideiussione specifica.

Quando più fideiussori garantiscono il medesimo debitore e lo stesso debito, gli stessi rispondono in via solidale fra loro e con il debitore principale, salvo diversa specifica pattuizione.

Le fideiussioni possono essere rilasciate da persona fisica che riveste la qualità di consumatore a garanzia di operazioni creditizie concesse dalla banca a persona fisica che rivesta la medesima qualità di consumatore.

Principali rischi tipici (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- pagamento da parte del garante di quanto dovuto dal debitore principale in caso di inadempimento di quest'ultimo;
- possibilità per il garante di dover rimborsare alla banca le somme che la banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulti inefficace, annullato o revocato (c.d. reviviscenza della garanzia).

CONDIZIONI ECONOMICHE

Non è prevista, a carico del fideiussore, l'applicazione di commissioni o spese per il rilascio della garanzia.

RECLAMI

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami di Ber Banca - Via Farini , 17 - 40124 Bologna, che risponde entro 30 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

- *Arbitro Bancario Finanziario (ABF)*. Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- *Conciliatore Bancario Finanziario*. Per sapere come rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario si può consultare il sito www.conciliatorebancario.it, oppure chiedere alla banca.

LEGENDA

Garante	E' la persona che rilascia la fideiussione a favore della banca
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Importo massimo garantito	E' la complessiva somma (per capitale, interessi e spese) che il fideiussore si impegna a pagare alla banca nel caso di inadempimento del debitore principale
Reviviscenza della garanzia	Consiste nel ripristino di efficacia della fideiussione qualora i pagamenti effettuati dal debitore alla banca siano dichiarati (ad esempio, con sentenza) inefficaci o annullati o revocati
Solidarietà fra fideiussori	E' il vincolo che per legge si stabilisce fra più garanti del medesimo debitore principale, in forza del quale il creditore (banca) può rivolgersi a sua scelta verso ciascuno di essi e pretendere il pagamento dell'intero debito del debitore medesimo
Regresso	E' il potere del fideiussore di agire nei confronti del debitore, una volta che ha pagato quanto dovuto in base alla fideiussione rilasciata alla banca

CONDIZIONI CONTRATTUALI

Art. 1 - Oggetto

La fideiussione garantisce l'adempimento delle obbligazioni del debitore principale verso la banca, dipendenti da operazioni bancarie di qualunque natura, già consentite o che venissero in seguito consentite, quali ad esempio, finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazioni su titoli, su crediti o su merci, sconto o negoziazione di titoli cambiari o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

La fideiussione garantisce inoltre, in via solidale, qualsiasi altra obbligazione che il debitore principale si trovasse in qualunque momento ad avere verso la banca in relazione a garanzie già prestate o che venissero prestate dallo stesso debitore a favore della banca nell'interesse di terzi, ciò indipendentemente dalla sussistenza delle condizioni stabilite dall' art. 1948 cod. civ.

Art. 2 - Solidarietà e indivisibilità dell'obbligazione fideiussoria.

1. Le obbligazioni derivanti dalla fideiussione sono solidali e indivisibili anche nei confronti dei successori o aventi causa.

Art. 3 - Recesso del fideiussore e relativi effetti.

1. Il fideiussore può recedere dalla garanzia dandone comunicazione alla banca con lettera raccomandata. La dichiarazione di recesso si reputa conosciuta dalla banca solo quando la lettera venga recapitata presso la dipendenza della banca che ha effettuato le operazioni garantite e si rende operante solo dopo che siano trascorsi 15 giorni dalla sua ricezione.

2. Il fideiussore risponde, oltre che delle obbligazioni del debitore in essere al momento in cui la banca ha preso conoscenza del recesso, di ogni altra obbligazione che venisse a sorgere o a maturare successivamente in dipendenza dei rapporti esistenti al momento suindicato.

3. Per quanto concerne i rapporti di apertura di credito intrattenuti col debitore, il recesso del fideiussore si rende operante solo quando la banca abbia potuto recedere a sua volta dai detti rapporti, sia conseguentemente cessata la facoltà di utilizzo del credito da parte del debitore e sia decorso il termine di presentazione degli assegni da lui emessi ed ancora in circolazione.

Art. 4 - Durata della garanzia.

1. I diritti derivanti alla banca dalla fideiussione restano integri fino a totale estinzione di ogni suo credito verso il debitore, senza che essa sia tenuta ad escutere il debitore o il fideiussore medesimi o qualsiasi altro coobbligato o garante entro i termini previsti dall'art. 1957, Codice civile, che si intende derogato.

Art. 5 - Escussione e semplice richiesta scritta.

1. Il fideiussore, in relazione alle obbligazioni nascenti dal presente contratto, è tenuto a pagare immediatamente alla banca, a semplice richiesta scritta, quanto dovutole per capitale, interessi, spese, tasse ed ogni altro accessorio e non potrà opporre alla banca stessa le eccezioni opponibili dal debitore principale, derogandosi pertanto all'art. 1945 cod. civ., né potrà rifiutare o sospendere il pagamento nel caso di opposizione del debitore, salvo che per le eccezioni fondate sulla prescrizione del debito garantito o sull'avvenuto adempimento del debitore. Il fideiussore prende atto ed accetta che ai fini della prova del proprio credito la banca può avvalersi delle proprie scritture contabili riconoscendo inoltre la inscindibilità delle stesse di cui all'art. 2709 cod. civ.

2. In caso di suo ritardo nel pagamento, il fideiussore è tenuto a corrispondere alla banca gli interessi moratori nella stessa misura ed alle stesse condizioni previste a carico del debitore.

3. L'eventuale decadenza del debitore dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore.

4. Il fideiussore riconosce alla banca il diritto di stabilire a quali delle obbligazioni del debitore debbono imputarsi i pagamenti da lui fatti.

Art. 6 - Recesso dell'azienda di credito dai rapporti con il debitore.

1. Nessuna eccezione può essere opposta dal fideiussore riguardo al momento in cui la banca esercita la sua facoltà di recedere dai rapporti col debitore.

Art. 7 - Diritti di regresso o di surroga del fideiussore.

1. Il fideiussore non può esercitare il diritto di regresso o di surroga che gli spetti nei confronti del debitore, di coobbligati e di garanti ancorché confideiussori, sino a quando ogni ragione della banca non sia stata interamente estinta.

2. La fideiussione non si estingue se per fatto della banca non può avere effetto la surrogazione del fideiussore nel pegno, nelle ipoteche e nei privilegi, con ciò espressamente derogando a quanto previsto dall'art. 1955 cod. civ.

Art. 8 - Efficacia della fideiussione.

1. La fideiussione ha pieno effetto indipendentemente da qualsiasi garanzia, personale o reale, già esistente o che fosse in seguito prestata a favore della banca nell'interesse del debitore medesimo.

2. Quando vi sono più fideiussori, ciascuno di essi risponde per l'intero ammontare del debito, anche se le garanzie sono state prestate con un unico atto e l'obbligazione di alcuno dei garanti è venuta a cessare o ha subito modificazioni, per qualsiasi causa e anche per remissione o transazione da parte della banca.

3. L'accettazione - ad insindacabile giudizio della banca - di regolamenti transattivi e/o concordatari sotto qualsiasi forma, anche stragiudiziale, nei confronti del debitore principale, non comporta liberazione del/i fideiussore/i che resta/restano in ogni caso obbligato/i solidalmente al pagamento dell'eventuale residuo credito insoddisfatto.

Art. 9 - Deroga all'art. 190, Codice Civile.

1. Ove la fideiussione sia prestata da coniugi in regime di comunione legale, la banca è espressamente autorizzata, in deroga all'art. 190, Codice civile, ad agire in via principale anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito, sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 10 - Legge applicabile e foro competente.

1. La presente fideiussione è disciplinata dalla legge italiana.

2. Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza della fideiussione, Foro competente sarà quello dove il fideiussore ha la residenza o il domicilio eletto.

Il Cliente

Data..... Firma/e.....
.....
.....

Firma Addetto Banca